

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 92

## **RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*(Estensore ORSI)*

*approvata nella seduta del 19 aprile 2011*

SULLA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI CONCERNENTE LA STRATEGIA TEMATICA SULLA PREVENZIONE E IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI (COM (2011)13 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2011**

---

**INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la relazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM (2011)13 definitivo),

premesso che:

il documento svolge una valutazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, avviata nel 2005, nel contesto del sesto programma d'azione per l'ambiente (decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002), per affrontare il problema dei rifiuti attraverso la duplice azione di riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione dei rifiuti) e di utilizzo dei rifiuti come una risorsa (riciclaggio);

la strategia tematica del 2005 (COM (2005)666 definitivo) ha, a tal fine, delineato sette interventi finalizzati all'aggiornamento del quadro normativo in vigore e alla promozione della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti, per lasciare lo smaltimento degli stessi come ultima opzione. Il primo dei suddetti interventi è diretto ad una migliore attuazione e all'applicazione della vigente legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti da parte degli Stati membri; il secondo concerne la semplificazione e l'aggiornamento della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti; il terzo è volto all'introduzione del concetto del ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti; il quarto è inerente alla necessità di prevenire la produzione di rifiuti; il quinto è finalizzato al miglioramento della base di conoscenze scientifiche e statistiche concernente i rifiuti; il sesto riguarda la formulazione di norme minime comuni in materia di riciclaggio; il settimo è relativo all'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di riciclaggio;

con riferimento al quarto intervento, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, entro il 12 dicembre 2013, i loro programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti in conformità all'articolo 29 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; in relazione al settimo intervento, concernente il riciclaggio, la medesima direttiva ha introdotto l'obiettivo del raggiungimento, entro il 2020, del riciclaggio del 50 per cento dei rifiuti urbani (carta, metalli, plastica, vetro) e del 70 per cento dei rifiuti da costruzione e demolizione;

in seguito all'adozione della strategia tematica del 2005, tra il 2006 e il 2008, la produzione annua totale di rifiuti nell'Unione europea a 27 è diminuita, il riciclaggio dei rifiuti è aumentato, la quantità di rifiuti con-

feriti in discarica è diminuita, attestandosi a circa il 40 per cento nel 2008, rispetto al 49 per cento del 2005 e al 65 per cento nel 1995 e, mediante la chiusura di discariche e inceneritori non conformi alle norme, l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria si è ridotto;

considerato che:

il documento merita senz'altro apprezzamento in relazione alla presenza di dati conoscitivi, ancorché costruiti su scala europea, dai quali si evince un progressivo adeguamento delle politiche nazionali ai principi irrinunciabili di una più adeguata gestione ambientale ed economica dei rifiuti. Si condividono in particolare il rafforzamento e l'implementazione dell'azione dell'Unione europea a sostegno delle politiche dei singoli Stati, anche con la previsione sia di un aumento delle risorse dedicate a specifiche misure dei Fondi strutturali, sia di un potenziamento dell'attività di verifica, che sarà svolta dalla Commissione europea, anche con la predisposizione di specifiche procedure di «allarme» finalizzate ad un effettivo rispetto delle direttive che si sono susseguite, pure di recente, a livello comunitario;

si apprezzano in particolare, tra le strategie individuate, la prosecuzione sulla strada delle semplificazioni normative necessarie per l'effettività delle norme poste in essere e l'attenzione sempre maggiore per ciò che avviene, o può avvenire, fuori dai confini dell'Unione europea anche nella logica di scongiurare un traffico internazionale di rifiuti che potrebbe vanificare, almeno in parte, la realizzazione sul territorio europeo delle migliori politiche di gestione dei rifiuti;

la particolare focalizzazione che nel documento è dedicata al tema della domanda mondiale delle risorse primarie, i cui *trend* di crescita rendono irrinunciabile, anche nella mera prospettiva dello sviluppo economico, il recupero delle risorse derivanti dal riciclaggio dei rifiuti, salda definitivamente, almeno su questo tema, l'univoca direzione dei temi economici ed ambientali con l'obiettivo della realizzazione del più elevato riciclaggio delle materie contenute nei rifiuti;

impegna il Governo

ad agire in sede comunitaria al fine di far valere l'esigenza della concretizzazione di azioni di maggiore vincolatività riguardo la prevenzione della produzione dei rifiuti, in considerazione del valore prioritario che tale prevenzione riveste (anche nella gerarchia comunitaria delle attività relative al ciclo dei rifiuti) e del fatto che essa attiene, in larga parte, alla responsabilità del mondo della produzione di beni di largo consumo e ad azioni dei singoli Stati, che al di fuori di un quadro comune di vincoli potrebbero ostacolare la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DI GIOVAN PAOLO)

13 aprile 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 13 definitivo,

considerato che esso svolge una valutazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, avviata nel 2005, nel contesto del sesto programma d'azione per l'ambiente (decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002), per affrontare il problema dei rifiuti attraverso la duplice azione di riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione dei rifiuti) e di utilizzo dei rifiuti come una risorsa (riciclaggio);

considerato che la Strategia tematica del 2005 (COM (2005)666 definitivo) ha, a tal fine, delineato sette interventi finalizzati all'aggiornamento del quadro normativo in vigore e alla promozione della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti, per lasciare lo smaltimento degli stessi come ultima opzione;

considerato, in particolare, che: il primo dei suddetti interventi è diretto ad una migliore attuazione e all'applicazione della vigente legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti da parte degli Stati membri; il secondo concerne la semplificazione e l'aggiornamento della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti; il terzo è volto all'introduzione del concetto del ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti; il quarto è inerente alla necessità di prevenire la produzione di rifiuti; il quinto è finalizzato al miglioramento della base di conoscenze scientifiche e statistiche concernente i rifiuti; il sesto riguarda la formulazione di norme minime comuni in materia di riciclaggio; il settimo è relativo all'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di riciclaggio;

rilevato che, con riferimento al quarto intervento, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, entro il 12 dicembre 2013, i loro programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti in conformità all'articolo 29 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e che, in relazione al settimo intervento concernente il riciclaggio, la medesima direttiva ha introdotto l'obiettivo del raggiungimento, entro il 2020, del ri-

ciclaggio del 50 per cento dei rifiuti urbani (carta, metalli, plastica, vetro) e del 70 per cento dei rifiuti da costruzione e demolizione;

considerato che in seguito all'adozione della strategia tematica del 2005, tra il 2006 e il 2008, la produzione annua totale di rifiuti nell'Unione europea a 27 è diminuita, il riciclaggio dei rifiuti è aumentato, la quantità di rifiuti conferiti in discarica è diminuita, attestandosi a circa il 40 per cento nel 2008, rispetto al 49 per cento del 2005 e al 65 per cento nel 1995 e, mediante la chiusura di discariche e inceneritori non conformi alle norme, l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria si è ridotto;

ricordato infine che i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recano disposizioni finalizzate a «giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci» e che l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza Ter) n. 740 del 25 febbraio 2011, ha confermato che tali disposizioni configurano inequivocabilmente il predetto divieto di commercializzazione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione alla strategia europea sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti si condivide sia l'intenzione di continuare a dare priorità alla corretta attuazione e applicazione dell'*aquis* comunitario in materia di rifiuti, garantendo il rispetto degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea e la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, sia l'annuncio della Commissione europea di voler adottare misure volte a sostenere maggiormente le politiche nazionali di riduzione della produzione di rifiuti, tra cui i rifiuti organici e i rifiuti alimentari;

si condivide, al riguardo la valutazione della Commissione europea, secondo cui, alla luce del previsto significativo aumento dei consumi globali e, di conseguenza, delle maggiori pressioni sull'uso delle risorse, con ripercussioni sull'ambiente e sulla salute, e data la dipendenza dell'Unione europea dall'importazione di numerose materie prime, il riciclaggio dovrà assumere un ruolo sempre più importante in tutti gli Stati membri;

in relazione al divieto di commercializzazione in Italia dei sacchi di plastica non biodegradabili, disposto dai commi da 1129 a 1131 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), unitariamente approvati dal Parlamento, si ritiene che esso rappresenti un'anticipazione in senso migliorativo dei prossimi sviluppi dell'*aquis* comunitario, anche tenuto conto della posizione espressa, al riguardo, dal commissario europeo all'ambiente Janez Potočnik durante l'audizione del 29 marzo 2011 davanti alle Commissioni competenti per l'ambiente e per le politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati.



